



Legge di Bilancio 2020: definite le regole per il "Bonus facciate"

ID 9775 | 26.12.2019

Nella Legge di Bilancio 2020 ([Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019](#), in GU n. 304 del 30 Dicembre 2019) le regole per il "Bonus facciate" che prevedono una detrazione d'imposta lorda pari al 90%.

La Camera ha approvato con fiducia il testo proveniente dal Senato nella notte fra il 23 e il 24 dicembre.

L'approvazione definitiva della Camera è avvenuta senza modifiche rispetto al testo uscito dal Senato con 334 si e 232 no.

La pubblicazione in Gazzetta è avvenuta il 30 Dicembre 2019 rubricata come [Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019](#) (GU n. 304 del 30 Dicembre 2019).

L'iter della Manovra finanziaria si è quindi concluso regolarmente entro il 31 dicembre 2019 scongiurando fra le altre cose il temuto aumento dell'IVA dovuto alle clausole di salvaguardia.

Il Bonus facciate sarà una detrazione aggiuntiva rispetto a tutte le altre già in vigore (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e sarà riservato agli interventi che riguardano il decoro architettonico.

Art. 1

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

[Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444](#)

...

[Art. 2. Zone territoriali omogenee](#)

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della [legge 6 agosto 1967, n. 765](#):

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

L'AdE definirà la tipologia degli interventi che rientreranno nel Bonus facciate.

Fonti

[Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 | Legge di bilancio 2020](#)

Collegati

[Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 | Legge di bilancio 2020](#)

[Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444](#)

[Legge 6 agosto 1967 n. 765](#)

[Legge 17 agosto 1942 n. 1150](#)

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019

©Copia autorizzata Abbonati

ID 9775 | 31.12.2019

Permalink: <https://www.certifico.com/id/9775>

[Policy](#)

